

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 21/12/2007 n. 13

Nella data e a partire dall'ora indicati dall'avviso di convocazione, presso la sede dell' Agenzia in via Belfiore n. 23/C, Torino, sono presenti i componenti del Consiglio d'Amministrazione di seguito indicati:

Giovanni Nigro – Presidente
Franco Campia – Consigliere (a partire dal punto 5 odg)
Marta Colombo - Consigliera
Tullio Gazziero - Consigliere
Celeste Martina – Consigliere
Roberto Seymandi - Consigliere
Maria Grazia Sestero – Consigliere

Ha giustificato l'assenza il consigliere Borioli .

E' presente, in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall'Ente di appartenenza, il dr. Flavio Roux, dirigente del Comune di Torino.

Sono presenti il Vice Direttore, ing. Cesare Paonessa ed il funzionario dr. Antonio Camposeo.

.....omissis.....

OGGETTO: Indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti pubblici di linea non contribuiti.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti, ed in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti (Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000).

Tra queste, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada, in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla professione (art. 3 comma 6 della legge regionale Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1).

Tali servizi rientrano nell'ampia definizione di servizio di linea fornita dall'art. 87 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) laddove stabilisce che un veicolo è adibito ad un servizio di linea quando l' esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

Sulla base della predetta definizione e di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della L.R. 1/2000, sono individuabili le seguenti tipologie di servizi di trasporto in regime di concorrenza:

- servizi atipici: appaltati da un soggetto committente (scuole, imprese, enti pubblici o privati) che, definendo condizioni e modalità di svolgimento del servizio e la categoria di persone che ne costituisce l'utenza (studenti, lavoratori, clienti del committente), agisce in regime privatistico;
- servizi commerciali: frutto di una iniziativa imprenditoriale dell'azienda di trasporto, rivolti ad un pubblico indifferenziato che accede al servizio pagando una tariffa predeterminata.

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 21/12/2007 n. 13

Il Codice della strada stabilisce altresì che la carta di circolazione dei veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dall'autorità competente ad accordare le relative concessioni e che tali veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale.

In assenza di una legge regionale che disciplini le modalità di rilascio di tali autorizzazioni, con la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 4/3 del 15/06/2004 sono stati forniti gli indirizzi generali ai quali gli uffici dell'Agenzia si sono conformati.

In particolare gli indirizzi stabiliscono la necessità di verificare:

1. *la coerenza del servizio richiesto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana;*
2. *una durata correlata a quella stabilita per la concessione dei servizi pubblici, o, se necessariamente diversa, comunque non superiore ai tre anni;*
3. *per le autorizzazioni di linee di nuova istituzione il titolo di preferenza, a parità di condizioni (qualità del servizio, capacità tecniche e offerta commerciale complessiva) ritenute ammissibili dall'Ufficio che autorizza, le aziende concessionarie di servizi pubblici contribuiti, operanti nei bacini o nelle aree omogenee interessate al servizio da autorizzare;*
4. *per i servizi atipici (scolastici e lavorativi), l'autorizzazione è rilasciata all'impresa o ente che ha stipulato con il committente il relativo contratto;*
5. *per il rinnovo degli altri servizi il titolare della precedente autorizzazione ha titolo di preferenza, a parità di condizioni, per il suo rinnovo;*
6. *le aziende devono possedere comprovati requisiti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.*

Successivamente alla data di adozione dei predetti indirizzi, sono però intervenute alcune novità normative che rendono necessaria una ridefinizione degli stessi.

Con riferimento agli autobus impiegabili, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato¹ già nel 2001 aveva stabilito un principio fondamentale secondo il quale “*nei casi in cui sia prevista l'erogazione di sussidi destinati ai servizi di trasporto pubblico, ritenuti essenziali per assicurare la mobilità territoriale e lo sviluppo delle aree interessate, è necessario che i meccanismi per la loro determinazione ed assegnazione siano predisposti in modo che i sussidi possano essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dei servizi per i quali sono stati erogati e che un preciso vincolo di destinazione sia esplicitamente previsto*”.

A livello statale, il principio è stato recepito con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante “*Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale*”, laddove prevede che tra i requisiti previsti per l'accesso al mercato vi sia la disponibilità di autobus non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese, in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea.

Da parte sua, il legislatore regionale con la L.R. 26 giugno 2006, n. 22 recante “*Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*”, nel consentire la

¹ Decisione. AS208 del 18/01/2001 ha stabilito che ... “*Qualora infatti tali sussidi venissero impiegati ai fini di sovvenzionare altre attività non sussidiate e svolte in concorrenza con altri operatori, si potrebbero determinare distorsioni del corretto funzionamento del mercato. L'utilizzazione di tali finanziamenti per lo svolgimento di attività svolte in regime di concorrenza potrebbe recare ingiustificati vantaggi all'operatore che riceve i contributi, la cui maggiore competitività nei mercati aperti alla concorrenza discenderebbe da un sistema di sussidi erogati per altri fini*”

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 21/12/2007 n. 13
distrazione in servizio di noleggio di autobus immatricolati in servizio di linea, oltre che per autobus acquistati senza alcun contributo pubblico, anche per gli autobus acquistati con contributo pubblico già ammortizzato, stabilisce che il contributo si deve intendere ammortizzato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese.

Ai sensi dell'art. 16 co. 6 della L.R. 1/2000, la Giunta Regionale, con D.G.R. N. 24-13533 del 4/10/2004, ha stabilito in 10 anni il periodo di non alienabilità degli autobus extraurbani ed in 8 anni quello degli autobus urbani.

Considerato che in molti casi le aziende richiedenti le autorizzazioni di cui in parola sono concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale e che pertanto possono accedere a sovvenzioni specifiche dedicate al settore, in relazione ai principi sopra espressi, le autorizzazioni richieste ex art. 3 comma 6 della L.R. 1/2000 possono essere rilasciate solo se all'esercizio del servizio in regime di concorrenza siano destinati autobus che non siano stati acquistati mediante l'utilizzo di sovvenzioni pubbliche o per i quali sia trascorso il periodo di inalienabilità.

Con riferimento all'indirizzo n. 2 della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 4/3 del 15/06/2004, si ritiene che le autorizzazioni per i servizi in concorrenza di cui all'art. 3 comma 6 della L.R. 1/2000, relativamente alla tipologia dei servizi commerciali, non debbano avere una durata correlata alla durata delle concessioni di servizio ma debbano semmai prevedere, come stabilisce la legge regionale, la possibilità di revoca, in qualsiasi momento e senza obbligo d'indennizzo, allorquando venga meno la coerenza dei servizi autorizzati con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, ovvero, per i servizi atipici, una durata pari a quella del contratto stipulato con il committente.

Con riferimento all'indirizzo n. 3 della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 4/3 del 15/06/2004, ovvero al riconoscimento di un titolo di preferenza per il rilascio di una autorizzazione per l'istituzione di nuovi servizi alle aziende già concessionarie dei servizi di trasporto pubblico contribuito, esso deve essere riconsiderato proprio perché antitetico ai servizi in regime di concorrenza. A tal proposito non si può non tenere conto delle disposizioni che a livello statale sono state fissate con il citato D.Lgs. 285/2005, in attuazione della legge 1° marzo 2005, n. 32, la quale recava, tra i criteri e i principi da rispettare per il riassetto del settore *“l'eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività”*.

Peraltro, l'art. 3 comma 6 della L.R. 1/2000, unica disposizione normativa in materia applicabile in Regione Piemonte, non prevede la possibilità di accordare diritti di esclusiva, con ciò individuando una fattispecie di concorrenza nel mercato anziché di concorrenza per il mercato. Si ritiene pertanto che in un contesto concorrenziale come quello definito dall'art. 3 comma 6 della L.R. 1/2000, non sia più possibile accordare titoli di preferenza ad alcun soggetto.

Con riferimento agli autobus impiegati, si ritiene di dover integrare i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 3 comma 6 L.R. 1/2000 con le prescrizioni di cui alla D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006 (avente per oggetto l' *“attuazione della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ex artt. 7,8 e 9 Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di piano per la mobilità”*). In particolare, sono richiamate le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso), che prevedono:

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 21/12/2007 n. 13
2. entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.

4. a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.

Con riferimento al possesso dei requisiti delle imprese di trasporto, (punto 6 degli indirizzi), con la pubblicazione del D.M. 28/04/2005 n. 161 (avvenuta il 17/08/2005) è entrato in vigore il D.lgs. 395/2000² che ha sostituito, abrogandolo, il D.M. 20/12/1991, n. 448.

E' necessario pertanto far riferimento al nuovo decreto legislativo per accertare il possesso dei requisiti di accesso alla professione (requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale).

Si ritiene, inoltre, che i criteri generali già definiti con la delibera CDA n. 4/3 del 15/06/2004 debbano essere integrati con i seguenti, già individuati nel citato D.Lgs. 285/2005 laddove si stabilisce che per ottenere l'autorizzazione ad esercitare servizi di linea, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, deve:

- applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
- disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea da autorizzare;

oltre che adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999.

Considerato quanto sopra si ritiene che gli indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti pubblici di linea non contribuiti già forniti con la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 4/3 del 15/06/2004 possano essere ridefiniti come segue:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma Triennale dei Servizi di Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato con il committente;

² "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali."

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 21/12/2007 n. 13

4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2), con previsione di revoca dell'autorizzazione, senza obbligo d'indennizzo, allorquando la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione a cambiamenti del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come classe «B» o classe «III» in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di inalienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti nel punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 – procedura di dialogo tra liente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone ed alle cose).

L'autorizzazione, rilasciata anche per gruppi di linee, dovrà dare evidenza di quanto segue:

- a) durata;
- b) itinerari comprese diramazioni, prolungamenti, deviazioni;
- c) fermate, suddivise tra obbligatorie e facoltative e distanze interfermata;
- d) lunghezza complessiva e la percorrenza annua espressa in autobus per Km;
- e) orari;
- f) tariffe per i servizi commerciali o contratto stipulato con il committente per i servizi atipici;
- g) tipi di documento di viaggio adottati;
- h) numero e tipo di autobus adibito stabilmente per l'esercizio della linea;
- i) obbligo di attuazione e aggiornamento della carta dei servizi;
- j) obbligo di rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
- k) obbligo di comunicazione relativo a:
 1. qualsiasi variazione dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
 2. qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'autorizzazione di cui alle precedenti lettere;
 3. dati relativi alla gestione del servizio (ad es. produzione chilometrica, introiti tariffari, customer staisifaction);

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 21/12/2007 n. 13

- l) cause di decadenza dell'autorizzazione con riferimento al venir meno dei requisiti richiesti per il rilascio, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva (la dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da due diffide intimare all'impresa autorizzata e può essere operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida). In tali casi l'impresa non ha diritto ad alcun indennizzo;
- m) revoca dell'autorizzazione in qualsiasi momento e senza obbligo d'indennizzo, allorquando venga meno la coerenza dei servizi commerciali autorizzati con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

Visto il parere favorevole del Segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del vice-direttore generale ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Si propone che,

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Deliberi:

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, gli indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti pubblici di linea non contribuiti, nonché il contenuto degli atti autorizzativi, così come specificati in premessa, in sostituzione dei criteri già forniti con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 4/3 del 15/06/2004.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con successiva votazione espressa e unanime dei presenti.

Parere favorevole del Segretario dell'Agenzia Il Segretario Dott. Adolfo Repice	Parere favorevole del direttore generale pro-tempore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, co.1 del TUEL. Il Vice-direttore Ing. Cesare Paonessa
---	---

.....omissis.....

F.to
IL SEGRETARIO
Dr. Flavio Roux

F.to
IL PRESIDENTE
Dr. Giovanni Nigro

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 21/12/2007 n. 13

La presente deliberazione è inviata in copia conforme all'albo pretorio del Comune di Torino perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi.

Torino, 20/02/2008

Il Responsabile U.O. Giuridico, Personale, Contratti
Antonio Camposeo

TIMBRO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo pretorio Città di Torino dal
21/02/2008 al 07/03/2008.

Torino, 6 marzo 2008.

V° p. Il Segretario Generale